



COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)
 Piazza Municipio, 1
 Tel. 081 8240265 - Fax 081 8240296
AREA TECNICA
<http://www.comune.lauro.av.it>
 e-mail: utclauroav@virgilio.it
 pec : utc.lauro@asmepec.it

Prot. n. 2954 del 10/05/2017

Oggetto : Avviso indagine di mercato esplorativa di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per affidamento incarico professionale di collaudo statico e tecnico amministrativo relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo plesso scolastico del Comune di Lauro – CUP : I27B15000360007 – CHIARIMENTI –

In merito all'avviso di cui all'oggetto, con la presente, si chiarisce che per quanto riportato al punto 2.h. Soggetti ammessi e nell'allegato B – Dichiarazione sostitutiva, punto 4, si debba fare riferimento a quanto precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti « Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria », approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 pubblicata sulla G.U. n. 228 del 29 settembre 2016 che al Titolo V, Classi, categorie e tariffe professionali. paragrafo 1., recita testualmente:

“ Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”.

Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.”

Dalle Residenze Municipale, lì 10 maggio 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Paride Pesapane)



Il Responsabile dell'Area Tecnica
 (Arch. Diego Maria Troncone)